

Codice Penale

c.p. art. 580. Istigazione o aiuto al suicidio

(commento di giurisprudenza)

580. Istigazione o aiuto al suicidio (1) (2)

Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima [c.p. 29, 32, 50, 583].

Le pene sono aumentate [c.p. 64] se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell'articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità d'intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative all'omicidio [c.p.p. 575, 576, 577].

(1) La *Corte costituzionale, con sentenza 25 settembre-22 novembre 2019, n. 242* (Gazz. Uff. 27 novembre 2019, n. 48 – Prima serie speciale), ha dichiarato, l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli *artt. 1 e 2 della L. 22 dicembre 2017, n. 219* – ovvero, quanto ai fatti anteriori alla pubblicazione della suddetta sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con modalità equivalenti nei sensi di cui in motivazione – agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente.

(2) Per l'aumento della pena per i delitti non colposi di cui al presente titolo commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, vedi l'*art. 36, comma 1, L. 5 febbraio 1992, n. 104*, come sostituito dal comma 1 dell'*art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94*.